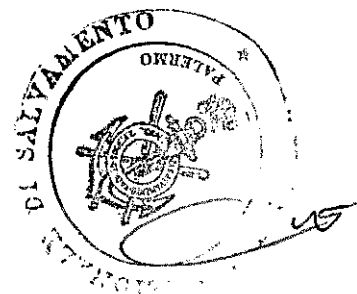


Società Nazionale di Salvamento



Sezione di Palermo



STATUTO

Natura dell'Associazione e modalità del rapporto associativo

Art. 1 - Denominazione e attività sociale

La sezione SNS Palermo costituitasi nel 1985, affiliata alla società Nazionale di Salvamento GE, associazione adeguatasi alla L.N. 117/2017 enti terzo settore, mantiene la sua anzianità, la sua personalità giuridica e conserva la sua natura ed i suoi scopi.

Per coerenza e per potere continuare a svolgere le proprie attività statutarie, costituisce la propria organizzazione da O.D.V. in A.P.S., in ossequio alle norme ed agli articoli delle legge 117/2017 che disciplinano le attività poste in essere da una A.P.S.

La Società ha natura di Associazione senza scopo di lucro secondo il disposto del D.Lgs. 460/97 – L.N. 117/2017 ed assume la qualifica di A.P.S. e di O.N.L.U.S. in base alla normativa vigente e mantiene la propria sede sociale in via Encelado 12 a Palermo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

La SNS sezione Palermo è conforme alla legge vigente ed in quanto Sezione allo statuto della Società Nazionale di Salvamento GE: l'azione e le iniziative della Società si estendono a tutto il territorio italiano nelle acque marittime, su tutta la zona costiera, sui laghi, sui fiumi e canali navigabili ed in ogni luogo in cui esistano stabilimenti balneari, società di navigazione, di canottaggio o attività sportive nautiche.

Il Regolamento, redatto a parte, stabilisce l'organizzazione operativa, centrale e territoriale; le condizioni di permanenza nel servizio degli associati; i mezzi, le dotazioni e le procedure; il coordinamento con le strutture pubbliche e private preposte a determinati settori ed, in genere, tutto quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali, secondo la legge,





il presente Statuto, le richieste dell'Autorità e dei soggetti abbinogevoli dei servizi della Società Nazionale di Salvamento (O.N.L.U.S.)

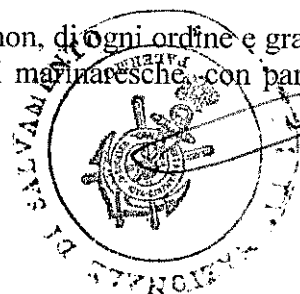
Art. 2 -Scopi e finalità

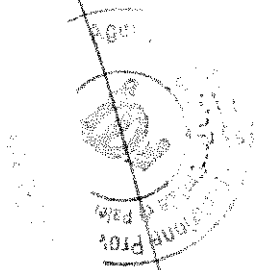
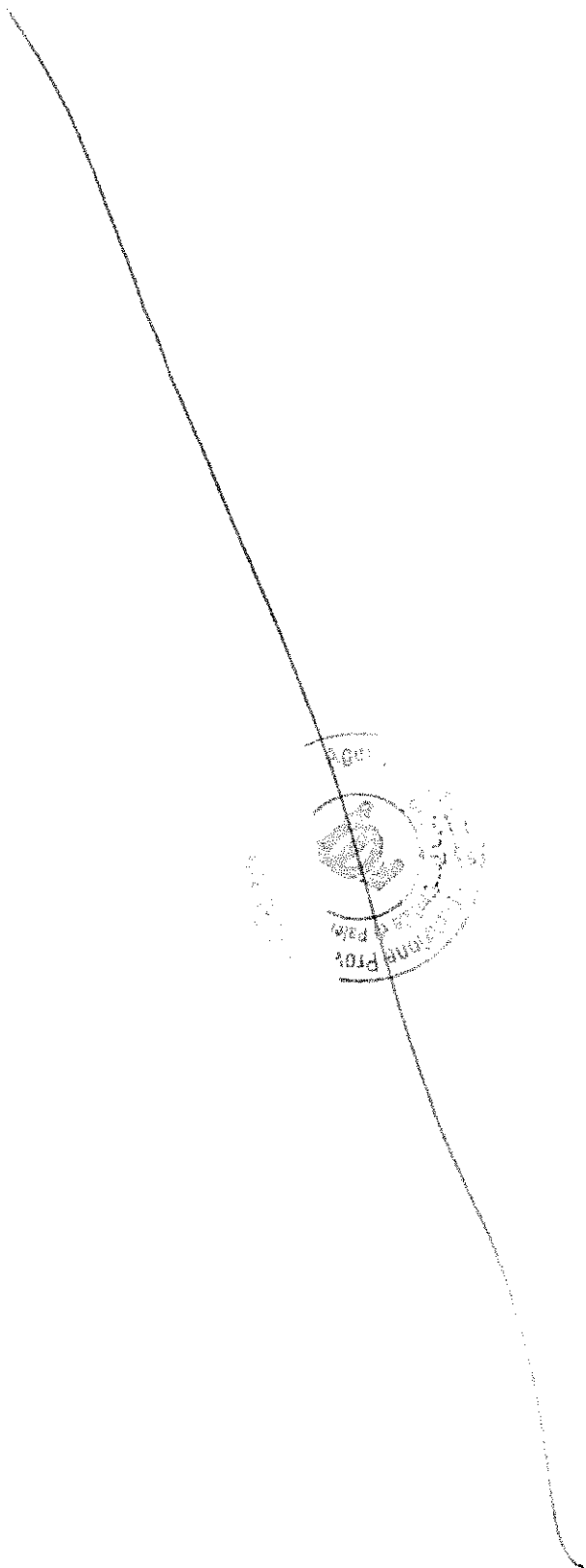
L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Lo Scopo della "Società Nazionale di Salvamento" Sezione di Palermo APS, è quello di promuovere iniziative e progetti di promozione sociale, culturale, educativa e formativa, informazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, ricerca ed aggiornamento per quanto concerne le acque marittime, tutta la zona costiera, i laghi, i fiumi e canali navigabili ed in ogni luogo in cui esistano stabilimenti balneari, società di navigazione, di canottaggio o attività sportive nautiche. Ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà ed etica, si prefigge di elevare la coscienza e la crescita personale della collettività all'incontro con l'altro, in tutte le sue dimensioni e per promuovere stili di vita che tendano a incentivare una stile di vita eco-sostenibile nel rispetto della natura.

I fini e gli scopi dell'Associazione sono meglio specificati:

- 1) organizzare l'opera di salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui corsi d'acqua e nelle piscine;
- 2) cooperare al soccorso dei naufraghi e sovvenire le famiglie indigenti della classe marinara ed affini;
- 3) cooperare all'estinzione di incendi sul mare, sui laghi, fiumi e corsi d'acqua;
- 4) prevenire ed impedire le asfissie per sommersione;
- 5) divulgare, comunque, la arti e le industrie marinare e analoghe e specialmente favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù;
- 6) curare ed assecondare utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati, attraverso l'esercizio di attività sportive;
- 7) Su autorizzazione del Consiglio Direttivo nazionale la Sezione Palermo può organizzare e effettuare corsi per il conseguimento del brevetto di bagnino di salvataggio in nome e per conto dell'Associazione SNS. Pertanto può istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio;
- 8) conferire riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opera di salvataggio;
- 9) sensibilizzare i giovani sull'importanza sociale degli scopi e delle finalità dell'Associazione e favorire iniziative di ogni genere e specie, utili e teleologiche allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa; di promuovere direttamente e/o indirettamente, la cultura della prevenzione dei pericoli e/o dell'insorgenza dello stato di pericolo per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
- 10) indire corsi di aggiornamento per i docenti delle scuole statali e non, di ogni ordine e grado, con lo scopo e la finalità di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinaresche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti;





- 11) organizzare e svolgere corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione e specializzazione per creare e migliorare la capacità culturali e professionali di quanti esercitano o intendono esercitare attività nautiche e turistiche, a qualsiasi scopo esse siano rivolte;
- 12) svolgere ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, con particolare riguardo al rispetto dell'ambiente marino e delle acque interne.
- 13) promuovere in maniera mirata e coordinata il territorio siciliano, le tradizioni, le attività e le imprese del territorio collaborando con associazioni enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi e partecipazione e organizzazione a fiere e congressi, press tour etc.
- 14) promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse artistico, culturale, storico, ambientale, naturalistico del territorio locale;
- 15) gestire centri di aggregazione e attrezzature a carattere ludico-ricreativo-balneo-sportivo tramite convenzioni nonché le connesse attività didattiche dedicate a infanti, giovani e famiglie facendo emergere la validità delle formule di insegnamento che combinano la fase didattica e la fase ludico-ricreativa per comunicare efficacemente a tutti giovani e non giovani, a rischio di emarginazione sociale, i sani principi educandoli a un corretto stile di vita;
- 16) sensibilizzare le amministrazioni, le autorità, le imprese, le associazioni di categoria, gli organi professionali e la cittadinanza tutta sul tema della responsabilità sociale stimolando la collettività alla cultura del dono a favore dei soggetti bisognosi, la cura e la salvaguardia dei beni comuni. In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative, istruttive, formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'Associazione.
- 17) per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione, in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione su progetti specifici potrà occasionalmente promuovere la raccolta pubblica di fondi anche mediante offerte di beni e servizi
- 18) effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici, ai soci, ai sostenitori, agli assistiti, alle articolazioni territoriali della Società, alle Associazioni che svolgono la medesima attività ed ai loro associati;
- 19) l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dello oggetto sociale, esercitare in via occasionale e marginale, le appresso indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative.

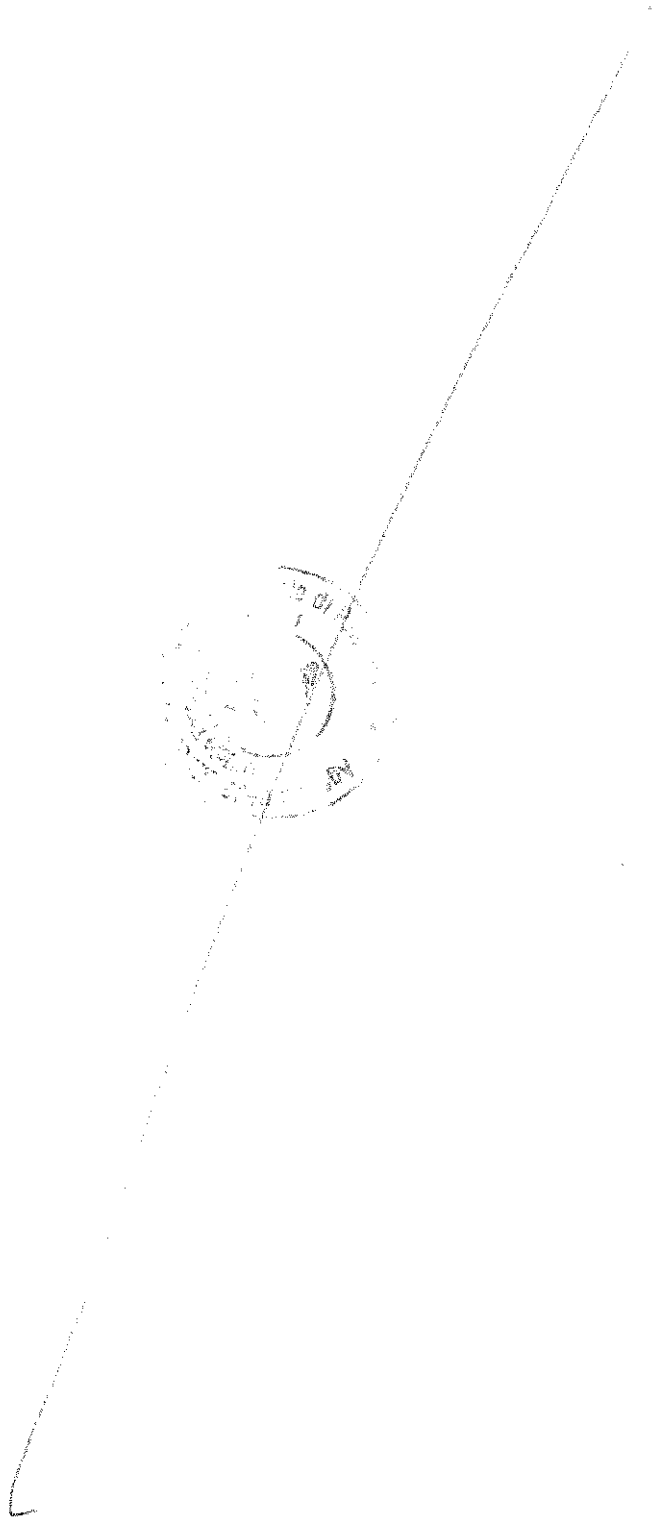
Art. 3 - Natura dell'attività

L'Associazione promuove e svolge attività di volontariato comprese quelle di cui alla L. 11/08/91 n. 266, alla quale integralmente si richiama e conforma in ogni sua previsione.

L'associazione può in caso di particolare necessità e in via eccezionale, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.





I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 4 - Qualità di Volontario

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da beneficiario. Al volontariato possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Società Nazionale di Salvamento.

Art. 5 - Risorse economiche

L'Associazione trae le sue risorse economiche ed i suoi mezzi finanziari per il funzionamento, lo svolgimento della propria attività ed il conseguimento degli scopi sociali da:

- a) quote sociali e/o corrispettivi specifici degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) introiti derivanti da convenzioni;
- g) eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) iniziative di beneficenza.

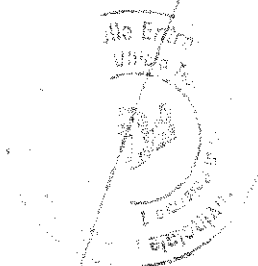
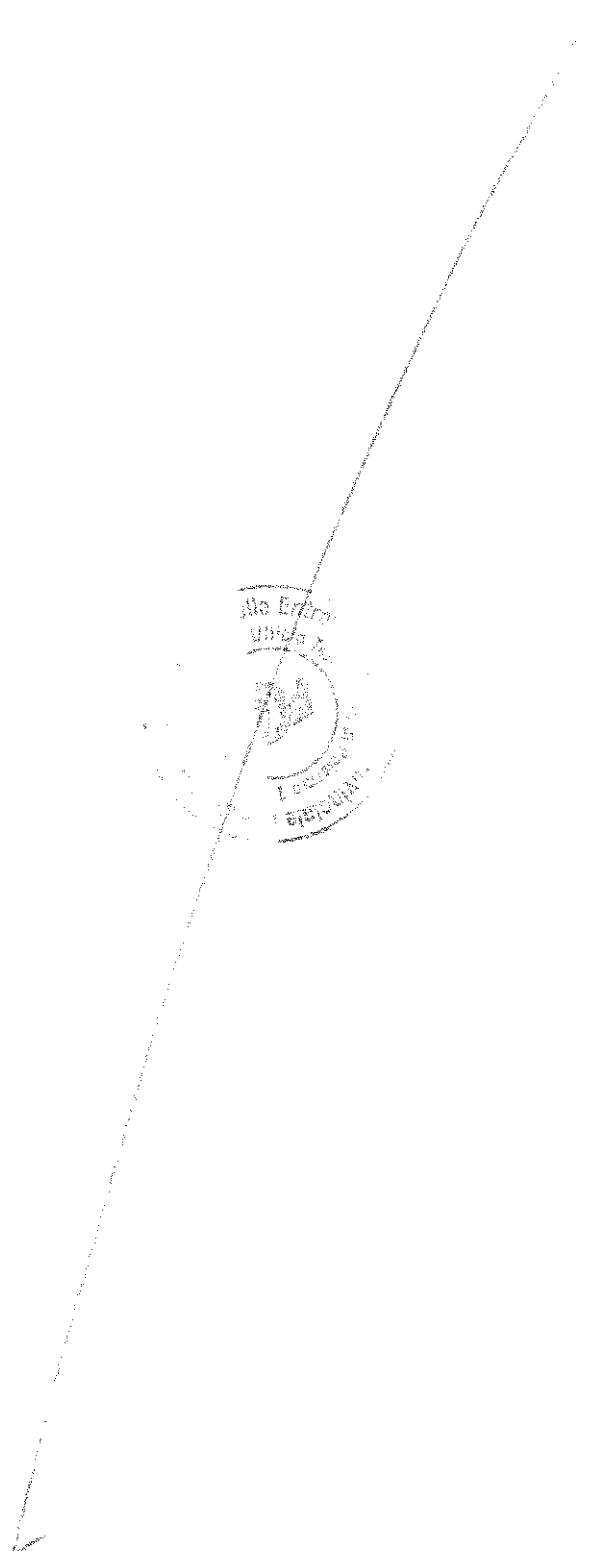
Art. 6 - Operazioni sociali

Per conseguire le finalità statutarie, l'Associazione può compiere qualsiasi operazione, mobiliare, immobiliare, finanziaria ed assicurativa; assumere e licenziare personale; acquistare e fornire beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali. In ogni caso l'Associazione osserverà il divieto di:

- distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi riserve e capitale;
- cedere beni, prestare servizi od altre utilità che non siano previsti dal presente Statuto in favore dei propri Associati.

Qualsiasi utile eventualmente derivante dall'attività sociale deve essere reinvestito in attività istituzionali.





In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Organo competente, il patrimonio sociale verrà devoluto ad altra Associazione avente fini di pubblica utilità, scelta da Autorità competente nel settore della Protezione Civile.

L'Associazione potrà stipulare convenzioni e/o collaborare con Enti, Organismi, Associazioni pubbliche o private, che perseguano analoghi fini istituzionali e agiscano in settori legati all'ambiente operativo della Società Nazionale di Salvamento (O.N.L.U.S.)

Art. 7 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

Possono essere ammessi a far parte Società Nazionale di Salvamento le persone fisiche che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere cittadino dell'Unione Europea o, se cittadino extracomunitario, essere titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa nel territorio italiano;
- aver mantenuto buona condotta morale e civile;

E' incompatibile con la qualità di associato l'appartenenza ad altra Associazione avente gli stessi scopi della Società Nazionale di Salvamento, ad esclusione della Guardia Costiera Ausiliaria.

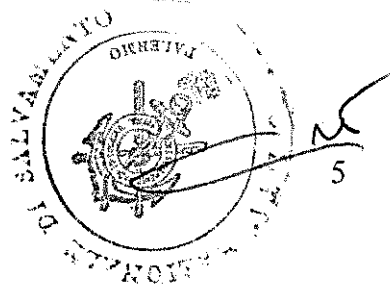
La qualità di associato si perde:

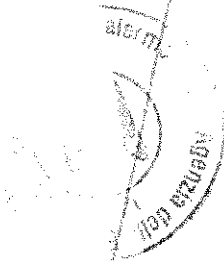
- per mancato versamento della quota sociale (morosità);
- per indegnità, qualora l'associato abbia tenuto comportamenti e messo in opera fatti lesivi dell'immagine dell'Associazione o abbia procurato alla stessa intenzionalmente danni morali o materiali, o abbia comunque tenuto comportamenti contrari alle disposizioni dello Statuto ed ai fini sociali.
- l'espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza, con efficacia immediata.
- contro tale delibera l'associato espulso può appellarsi all'Assemblea.
- altri provvedimenti disciplinari a carattere transitorio saranno decisi dal Consiglio Direttivo.
- la riammissione può essere disposta ove vengano a cessare le cause che ebbero a cagionare la perdita della qualità di socio, su delibera del Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'espulsione.

Art. 8 - Contributi associativi

Ciascun associato verserà, all'atto dell'iscrizione, la quota sociale (contributo associativo) il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo di Sezione. Parte delle quote sociali, versate dagli associati alle Sezioni di appartenenza e nella misura stabilita con delibera del Consiglio Direttivo, sarà versata dalle Sezioni di appartenenza. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 - Assemblea





L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ...), spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

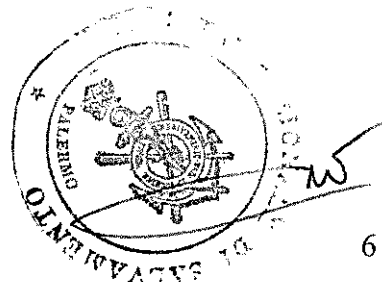
Le cariche sociali sono elettive e gratuite; esse hanno durata quadriennale. Ciascun componente è rieleggibile.

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 - Validità Assemblee





L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà dei soci più uno e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole a maggioranza dei soci

ART. 12 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (*Oppure* da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è composto da numero *tre* membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

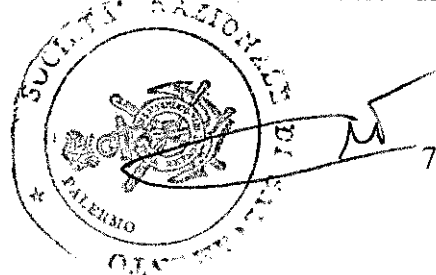
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

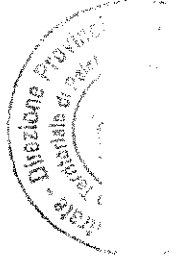
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 14 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.





Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Art. 15 - Il Vice Presidente nazionale e sue attribuzioni

Il Vice Presidente supplisce il Presidente in caso di sua assenza ed esercita tutte le funzioni a questi demandate

Art. 16 - Il Cassiere e sue attribuzioni

Il Cassiere presiede alla gestione dei fondi sociali.

Firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso, verifica periodicamente la consistenza di cassa e fornisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo ogni informazione relativa all'andamento finanziario dell'esercizio sociale.

Cura la conservazione dei documenti contabili e verifica la loro regolarità.

Redige una relazione periodica sulla situazione finanziaria in corso

Art. 17 - Il Segretario di Sezione e sue attribuzioni

Il Segretario di Sezione dirige la Segreteria della sede e coordina il personale impiegatizio.

Compila e cura la conservazione dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee nazionali.

Cura la tenuta del Registro degli Associati ed ogni adempimento ad esso connesso

Art 18 - Il Consiglio Direttivo

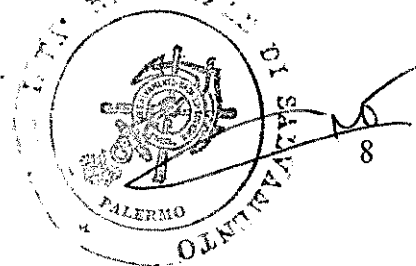
Il Consiglio Direttivo si compone di tre membri di cui uno di elezione:

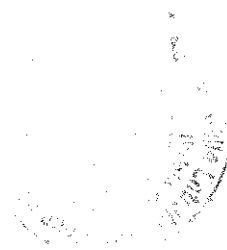
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- un Consigliere;

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.

Possono far parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i Consiglieri aggregati (membri di nomina).

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i membri sono rieleggibili.





- g) disporre studi e ricerche necessarie, nominando gruppi di lavoro, Comitati e simili, anche con ricorso ad elementi esterni dell'Associazione,
- h) nominare l'Ispettore e tutte le cariche onorarie;
- i) stabilire l'ammontare delle quote sociali;
- j) svolgere ogni altra attribuzione che non sia espressamente devoluta alla competenza dell'Assemblea Generale, comprese quelle di cui agli artt. 6 e 7 del presente Statuto

ART. 20 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

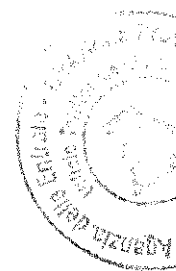
E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;





- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

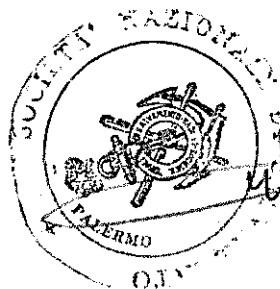
ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria.

Il patrimonio della Sezione potrà essere destinato ad altre strutture della Società Nazionale di Salvamento operanti nella stessa Regione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, potrà essere destinato ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.



Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo I

Registrato il 28-11-2022 al 3687 serie 3A

Pagate €

Cedolare Secca ☐

